



**LICEO CLASSICO STATALE  
"VITTORIO EMANUELE II"  
PALERMO**



LIVE2

Circ. n. 45

Palermo, 30/09/2024

Al Personale Docente e ATA

**Oggetto: Cessazioni dal servizio a. s. 2024/2025  
D.M. 188 del 25/09/2024 - C.M. 0150796 del 25/09/2024.**

Si porta a conoscenza delle SS.LL. il D.M. 188 del 25/09/2024 e la relativa circolare ministeriale Prot. N. 0150796 di pari data, che forniscono istruzioni sui pensionamenti del personale della scuola a decorrere dal 01/09/2025.

Il personale docente e ATA dovrà presentare domanda a partire da 27/09/2024 ed **entro il 21 ottobre 2024**, mentre per i Dirigenti scolastici resta ferma la scadenza del 28 febbraio 2025.

Entro le suddette date si possono presentare le seguenti istanze:

- cessazione per dimissioni volontarie dal servizio
- permanenza in servizio
- revoca delle istanze
- richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico per coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) ma non hanno ancora compiuto il 65° anno di età.

I requisiti contributivi e anagrafici riferiti all'anno 2025 sono quelli indicati nella tabella ministeriale.

La richiesta di pensionamento potrà essere formulata avvalendosi di N.06 istanze Polis che saranno attive contemporaneamente.

La prima conterrà le seguenti tipologie con domande di cessazione ordinarie:

- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2025 (articolo 24, commi 6, 7 e 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificati dalla legge 22 dicembre 2023, n. 213 – Articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito

con modificazioni dalla legge 28 Marzo 2019, n. 26 – Articolo 1, commi da 147 a 153, della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205;

- domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
- domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

La seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta conterranno, esclusivamente:

- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (quota 100, maturata entro il 31 dicembre 2021);
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022);
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (quota 103, maturata entro il 31 dicembre 2023);
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (pensione anticipata flessibile, con requisiti da maturare nell'anno 2024);
- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) – opzione donna con requisiti al 31/12/2021 – OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) (opzione donna con requisiti al 31/12/2022) OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213) (opzione donna con requisiti al 31/12/2023).

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102 o 103 o “pensione anticipata flessibile” o “opzione donna”, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

**Le istanze da parte degli interessati devono essere presentate on line sulla sezione Polis del sito del Miur ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)) -, con eccezione del Personale che sarà collocato in pensione d'ufficio -, e sul sito INPS come di seguito meglio precisato.**

Nulla è innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2025 permarranno in servizio i soli soggetti

che, avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2025, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite POLIS.

Le domande di trattenimento in servizio – ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – dovranno essere presentate all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 21 ottobre 2024.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS: - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) - Carta d'Identità Elettronica (CIE) - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);

3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Corre l'obbligo di ricordare, infine, alle SS.LL. che saranno collocati d'ufficio in pensione coloro che al 31/08/2025 abbiano maturato l'anzianità contributiva pensionistica di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini e abbiamo maturato il limite ordinamentale per la permanenza in servizio ossia 65 anni, nonché coloro che al 31/08/2025 raggiungano il requisito anagrafico di 67 anni e siano in possesso di un'anzianità contributiva di anni 20.

Allegati:

- D.M.188 del 25/09/2024;
- C.M. 0150796 del 25/09/2024;
- Tabella requisiti.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. ssa Mariangela Ajello  
Firma autografa omessa  
ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n. 39/1993